



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUE - 9 - 2018
DETERMINA N.

del 04-12-2018
del Registro generale

OGGETTO: Affidamento incarico allo Studio Legale Associato Fontana - Ferrari per l'attività di consulenza legale non continuativa in materia urbanistica ed edilizia.
CIG Z78252DE65

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA

PREMESSO che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2017 si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n. 5/2018 del 11.06.2018, emanato a' sensi dell'art. 50 - X° comma e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'individuazione ed alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RAVVISATO che il Comune di Toscolano Maderno ha necessità di conferire un incarico avente per oggetto attività di consulenza legale non continuativa consistente nella redazione di un parere relativo alla scadenza o meno del Documento di Piano da fornirsi a supporto dell'ufficio tecnico edilizia privata ed urbanistica;

PREMESSO che:

- il nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) ha definito i servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti;
- l'art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di servizi legali (oltre la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato), che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto dei principi di cui all'art. 4) di 'economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità), tra i quali la "2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo [1](#) della [legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni;"

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 42 della L 311/2004 il quale dispone "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità

erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”;

- l'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 dispone che gli atti di spesa relativi a studi ed incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- la deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la quale si è espressa nel senso che “la nuova disciplina della legge finanziaria per il 2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

In sintesi, da questa complessa vicenda normativa e giurisprudenziale si deve ritenere che:

- a) l'obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e agli enti locali, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;
- b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
- c) l'obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro;
- d) l'obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non più vigente comma 42 della legge n. 311/2004.

La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo”.

CONSIDERATO che:

- la questione da esaminare è di notevole complessità, in quanto riguardante la validità o meno del Documento di Piano, (una delle tre componenti del Piano di Governo del Territorio) come meglio dettagliato nel disciplinare di incarico;
- l'oggetto dell'incarico è volto, in estrema sintesi, a valutare se il documento di piano del PGT di Toscolano Maderno sia ad oggi “valido” oppure no, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 12/05 e dell'articolo 5 della L.R. 31/14 e successive modifiche;
- il Comune di Toscolano Maderno non dispone, all'interno della propria organizzazione, di un ufficio di contenzioso legale, competente a svolgere l'incarico il cui oggetto è la prestazione saltuaria di consulenza legale per questioni di particolare complessità;
- le questioni da risolvere assumono carattere di straordinarietà ed implicano conoscenze ed esperienze di particolare complessità ovvero di non facile o dubbia soluzione, eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione;
- il ricorso ad una figura professionale specializzata è necessario tenuto conto dell'ambito giurisdizionale di riferimento;
- trattasi di un incarico conferito per un importo inferiore rispetto a quello indicato dalla legge e pertanto **è escluso** dall'obbligo di previa acquisizione della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e dall'invio alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi dello Studio Legale Associato Fontana - Ferrari, del Foro di Brescia, nelle persone degli Avv. Francesco Fontana e Avv. Italo Luigi Ferrari, con sede in Brescia - via A. Diaz n. 28;

PRESO ATTO che il legale si impegna a svolgere l'attività inerente all'incarico in parola per euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario (15%), c.p.a. e IVA come per legge, per un totale complessivo di euro 1.459,12.

ESAMINATA la bozza di disciplinare d'incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur essendo depositata agli atti dell'ufficio.

DATO ATTO che il presente incarico di consulenza rispetta i limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

DATO ATTO che la spesa trova capienza al pertinente capitolo 10913/250 "incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza edilizia e urbanistica" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

RICHIAMATO l'art. 239 del TUEL D. Lgs. n° 267/2000 recante "Funzioni dell'organo di revisione".

VISTI altresì gli artt. 107, 183 e 191 del TUEL D. Lgs. n° 267/2000.

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto:

- 1) Di conferire incarico allo Studio Legale Associato Fontana - Ferrari, del Foro di Brescia, nelle persone degli Avv. Francesco Fontana e Avv. Italo Luigi Ferrari, con sede in Brescia - via A. Diaz n. 28, per l'attività di consulenza legale non continuativa consistente nella redazione di un parere legale da fornirsi a supporto dell'ufficio edilizia privata ed urbanistica;
- 2) Di impegnare l'importo di euro 1.459,12 con imputazione al pertinente capitolo 10913/250 "incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza edilizia e urbanistica" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. 1) punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 102/2009 ed ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D- Lgs. 163/2006 è l'ing. Nicola Zanini
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, nonché all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA,
EDILIZIA
(Ing. Nicola ZANINI)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)